

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, CACCIA, REBULLA, SAVIO, MELELEO, AGRUSTI,
ROSINI, GRIPPO, ZOPPI, CARDINALE**

Presentata il 31 marzo 1988

Perequazione definitiva dei trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fine cui tende la presente proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare alla Vostra approvazione, è quello di rendere completa e definitiva giustizia ai pensionati civili e militari dello Stato. Già nel mese di ottobre in occasione della conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi equiparato e collegato, posti in pensione dopo il 1° gennaio 1979, abbiamo fatto tale proposta con apposito emendamento che non è stato accolto. Però il Senato della Repubblica nel convertire in legge il citato decreto-legge (atto Senato 12 novembre 1987) ha approvato apposito ordine del giorno con il quale, consapevole della legittimità delle istanze del

personale in quiescenza e della intollerabile situazione determinata dalle sperequazioni in atto esistenti che si concretano, anche per i militari, nel fenomeno delle pensioni d'annata, ha impegnato il Governo a presentare entro un anno un disegno di legge che disciplina la normativa concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato e di quelli ad essi collegato ed equiparato. Con la nostra iniziativa intendiamo riproporre all'attenzione di questa Camera il grave problema che a nostro avviso è ora di affrontare e di portare a soluzione definitiva. Un po' di storia sulle pensioni statali, per dimostrare le ragioni degli interessati, che uno Stato di diritto non può continuare a ignorare tornerà senz'altro illuminante. Sapete che nel 1981 fu istituita una « Cassa Pensioni civili e militari a carico dello Stato » — legge 8 aprile 1981 n. 134

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1881 — la cassa rimane inattiva perché tutti i Governi succedutisi nel tempo omisero di emanare l'apposito regolamento previsto dall'articolo 12. Avvenne ed avviene così che lo Stato fiscalizza i contributi individuali pagati dai dipendenti, attualmente nella misura dell'8,25 per cento sull'80 per cento delle competenze percepite e non versa in quella Cassa il 17,70 per cento sull'80 per cento delle competenze corrisposte ai propri dipendenti e dovuti in qualità di datore di lavoro. Pur in presenza di questa grave inadempienza, per eliminare la quale non si è mai ritenuto di intervenire, fino al 1973 si è provveduto a collegare pensioni e retribuzioni di servizio mediante l'istituto della riliquidazione e tutte le leggi emanate fino al 1972 si attennero a tale principio. Di fatto fino al 1972 i diritti dei lavoratori in pensione non furono mai violati. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1973, n. 1092, ha previsto la rispondenza, nel tempo, delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio di pari grado e anzianità. Di contro dal 1973 sono iniziate le ingiuste differenziazioni che oggi vi proponiamo di eliminare. Infatti non si provvide ad estendere, allora, l'assegno perequativo ed altre indennità concesse al personale in servizio anche al personale in pensione e si continuò a legiferare in tal modo, cosicché la forbice fra pensionati e personale in servizio è continuata a crescere sempre di più. I miglioramenti e la perequazione dei trattamenti pensionistici che abbiamo approvato con la legge 15 aprile 1985, n. 140, hanno ridotto le dimensioni del fenomeno ingiusto ma non lo hanno risolto. Nel tempo recente ci sono stati interventi anche della Corte costituzionale che ha avuto modo più volte di affermare il principio che le pensioni debbano adeguarsi automaticamente alle variazioni — non già del costo della vita — bensì degli stipendi dei lavoratori in attività di servizio. Questo per rispettare il dettato costituzionale secondo il quale il trattamento previdenziale deve essere proporzionato, in ogni momento e non solo al suo inizio,

alla qualità e quantità del lavoro prestato. Sull'argomento è intervenuta anche la Corte dei conti che con decisione n. 49970 del 28 aprile 1982 ha sostenuto la incostituzionalità del mancato adeguamento delle pensioni agli stipendi dei lavoratori in attività di servizio così argomentando: « poiché il diritto alla pensione non è un *quid* astratto, ma si realizza in una fattispecie concreta alla cui composizione concorrono molteplici elementi (base pensionabile, età quiescibile, aumenti convenzionali, servizi utili valutabili ex se e servizi utili valutabili a domanda previo riscatto ecc.), ne consegue che la protezione dell'ordinamento riguarda tutte le componenti del diritto medesimo, di guisa che la discrezionalità del legislatore è molto limitata nel tempo e nell'oggetto, nel senso che mentre può operare per l'avvenire, ossia i futuri rapporti, sempre però nel rispetto di taluni principi costituzionali, quali possono essere l'intangibilità della retribuzione differita ed il suo adeguamento, senza limitazioni confiscatrici, alla retribuzione di attività di servizio non può certamente regolare in maniera deteriorare i rapporti già costituiti, o ancor peggio i diritti perfetti quali sono quelli azionati (dai pensionati) o azionabili potestativamente (dal personale in servizio) ». Per ultimo dobbiamo ricordare come tra tutti i paesi della Comunità Europea, solo il nostro non attua l'aggancio delle pensioni alle retribuzioni percepite nel tempo dal personale in servizio. Non possiamo continuare su questa strada anticostituzionale soprattutto oggi che con l'approvazione del decreto-legge sopra ricordato si è creata una ulteriore discriminazione fra dirigenti pensionati *ante* 1979 e quelli *post* 1979 e fra questi ed il rimanente personale pensionato. Non è giusto disattendere oltre le legittime aspettative dei pensionati per cui riteniamo doveroso provvedere alla perequazione completa del loro trattamento pensionistico con il personale pari grado — livello — qualifica e anzianità sia per il presente che per il futuro. La copertura finanziaria è stata prevista nella legge finanziaria 1988-1990. Vi proponiamo pertanto di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di riversibilità del personale civile e militare dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, compreso il personale dirigente e quello della magistratura ed assimilato, comunque cessato dal servizio, sono riliquidate mediante la ricostruzione delle singole posizioni amministrative con l'attribuzione dei livelli, classi e scatti biennali in modo che in relazione al grado o qualifica conseguita o attribuita ed al servizio prestato, corrisponda parità di pensione, tenendo come base il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado, livello, qualifica o anzianità, in servizio.

2. Per il personale militare deve essere compresa l'indennità operativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni e per le Forze di polizia e militari di polizia l'indennità pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per il personale militare e suoi aventi causa la riliquidazione è effettuata, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli enti amministrativi che corrispondevano le competenze all'atto della cessazione dal servizio.

4. La differenza tra il nuovo trattamento pensionistico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 ed il trattamento precedente è corrisposto nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988 e del 50 per cento dal 1° gennaio 1989.

5. Dal 1° gennaio 1988 tutti i miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio sono estesi automaticamente al personale in quiescenza con le stesse misure e decorrenze.

ART. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1988 si farà fronte mediante gli appositi stanziamenti previsti in bilancio dalla legge finanziaria.